

# FEDERAZIONE SINDACALE LAVORATORI COMMERCIO-TURISMO SERVIZI

---

## BOLOGNA

---

FILCAMS - CGIL

Via Marconi, 67/2  
CAP 40122 - Tel. 265437

FISASCAT - CISL

Via Irnerio, 12/4  
CAP 40126 - Tel. 267722

UILTUCS - UIL

Strada Maggiore, 37  
CAP 40125 - Tel. 269428

### ACCORDO PROVINCIALE GUARDIE GIURATE

Il giorno 17/2/1984, presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro di Bologna, tra gli Istituti di Vigilanza "Due Torri, la Vigilanza Bolognese, La Patria e L'Elmetto" rappresentati dai Sig.ri Renzo Righi, Pietro Sacchetto e Lucio Vianello, assistiti dall'avv. Gianpiero Basile, e la Federazione Unitaria Lavoratori del Commercio CGIL-CISL-UIL rappresentata dai Sig.ri Enzo Dall'Olio, Bruno Bianchi e Fernando Biasini, presenti i rappresentanti dei Consigli dei Delegati dei suddetti Istituti di Vigilanza; è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale.

Art. 1 - Scatti di anzianità - Allo scopo di attuare la nuova disciplina prevista dall'art. 45 del vigente CCNL 1983 per i dipendenti da Istituti di Vigilanza privata in materia di scatti di anzianità, l'art. 4 del C.I.P. del 10/4/80 è sostituito, a tutti gli effetti, dal seguente articolo:

"Per l'anzianità di servizio presso la stessa azienda, il lavoratore avrà diritto a cinque scatti biennali e a quattro triennali. In forza del presente accordo gli importi dei maturandi scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:

1° livello superiore L. 34.432	4° livello superiore L. 26.702
1° " " 31.620	4° " " 26.000
2° " " 28.810	5° " " 25.300
3° " " 27.405	6° " " 23.890

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio o il triennio di anzianità".

Art. 2 - Indennità speciale - L'indennità speciale prevista dall'art. 75 del vigente CCNL viene determinata nella misura che segue: dal 1/2/84 L. 2.700 al gg.; dal 1/7/84 L. 3.200 al gg.; dal 1/2/85 L. 3.500 al gg.

La suddetta indennità è comprensiva delle L. 2.200 giornaliere di cui all'art. 1 del C.I.P. del 10/4/80.

Art. 3 - Terzo elemento provinciale - Il terzo elemento provinciale, uguale per tutti i dipendenti, viene determinato nella misura che segue:

dal 1/2/84 L. 44.500 mensili - dal 1/10/84 L. 49.500 mensili (aumento mensile di L. 5.000) - dal 1/2/85 L. 53.500 (aumento mensile di L. 4.000).

Art. 4 - Durata - Il presente contratto integrativo decorre dal 1/2/84 e scadrà il 31/12/1985.